

STATUTO

Art. 1° - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito il consorzio volontario, con gli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto, denominato
CONSORZIO OROBIE ENERGIA

Art. 2° - SEDE

Il consorzio ha sede legale in Bergamo. Il consorzio potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Art. 3° - DURATA

La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 4° - OGGETTO

Il consorzio non ha fini di lucro e ha per scopo:

- a) la stipula di convenzioni, per conto dei singoli consorziati, sia con fornitori italiani che con fornitori esteri, per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e altre energie;
- b) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui al precedente punto a), compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza;
- c) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati alle precedenti lettere a), b) e c), nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le medesime attività;
- e) il coordinamento tecnico e finanziario delle partecipazioni possedute, compresa la facoltà di compiere operazioni di acquisto, vendita e permuta di tali partecipazioni nonché di compiere operazioni di intermediazione finanziaria al servizio delle partecipate.

Il consorzio può compiere tutti gli atti ed operazioni, costituire e gestire qualsiasi rapporto e quanto in genere ritenuto necessario od utile per il perseguimento dell'oggetto consortile.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa in materia, con esclusione specifica delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio

1991 n. 1 e di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415.

Le responsabilità del consorzio verso i terzi sono disciplinate in base alle previsioni di legge.

Ciascun consorziato è responsabile in via esclusiva dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di fornitura di energia stipulato per suo conto dal consorzio.

Il consorziato è tenuto a garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui la precedente comma, facendo rilasciare in favore del creditore un'idonea garanzia emessa da un istituto di credito o assicurativo di gradimento del consorzio.

Art. 5° - SOCI

I soci si distinguono in

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari

Art. 6° - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi partecipanti al consorzio dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione ed comporterà, per gli ammessi, l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 7° - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo statuto e il regolamento consortile;
- b) attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili;
- c) versare le quote contributive associative e le quote proporzionali di spettanza a copertura delle iniziative deliberate dal consiglio.

Art. 8° - RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

Il consorziato che cessi la propria attività si considera decaduto, fermo restando l'obbligo di versare al consorzio quote e contributi in sospeso.

Il consorziato può essere escluso dal consorzio, tramite delibera del consiglio di amministrazione, quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni delle norme del presente Statuto o di regolamenti e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività industriale o

commerciale che interessa gli scopi del consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del consorzio stesso o ne danneggi l'opera;

- b) sia moroso per oltre un anno nel pagamento delle quote associative, dei contributi e di quant'altro, a qualunque titolo, dovuto al consorzio;
- c) abbia subito condanne per l'attività sua propria;
- d) sia stato escluso o espulso da altro consorzio.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni, alla Camera arbitrale di Bergamo.

Il consorziato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte del consorzio non ha diritto alla restituzione né della quota associativa né dei versamenti effettuati a qualsiasi titolo a favore del consorzio.

Il consorziato ha invece l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quanto altro in genere possa riferirsi al consorzio e alle attività del medesimo o attribuito in concessione dal consorzio che ne è il proprietario.

Art. 9° - PATRIMONIO

Il patrimonio del consorzio è costituito dal fondo consortile formato:

- a) dalle quote di conferimento dei consorziati, quote che possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso inferiori a euro cinque;
- b) dai diritti di ammissione dei nuovi soci, stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione;
- c) da tutti i beni mobili, immobili e valori che addivengano in proprietà del consorzio;
- d) da ogni altro bene comunque pervenuto al consorzio e destinato al fondo.

Per le necessità di gestione si provvede:

- a) con le quote associative annualmente determinate dal consiglio di amministrazione;
- b) con quote straordinarie fissate dal consiglio di amministrazione;
- c) con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività e destinata alle necessità di gestione.

Art. 10° - ORGANI

Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il revisore dei conti;

- d) il tesoriere quando nominato;
- e) il collegio arbitrale quando nominato.

Art. 11° - ASSEMBLEA

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza delle quote consortili, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea:

- a) discute e approva il bilancio predisposto dal consiglio di amministrazione;
- b) discute e approva la relazione del consiglio di amministrazione e del revisore sull'attività relativa all'esercizio appena trascorso;
- c) nomina i componenti del consiglio di amministrazione determinandone il numero, e il revisore;
- d) delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal consiglio di amministrazione o dai soci.

Il consorzio non può distribuire utili in qualsiasi forma tra i soci.

E inoltre l'assemblea delibera:

- e) sulle modifiche delle norme del presente statuto;
- f) sulla proroga o scioglimento del consorzio;
- g) sugli altri casi previsti dalla legge.

Art. 12° - CONVOCAZIONE

L'assemblea viene convocata dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione, mediante avviso scritto inviato a tutti i consorziati per lettera raccomandata o per telegramma o per fax, o con qualsiasi altro sistema di comunicazione che dia garanzia dell'avvenuta ricezione dell'informazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Questa può avere luogo presso la sede sociale del consorzio o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 13° - INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i consorziati iscritti nel libro soci almeno due mesi prima della data fissata per l'assemblea.

I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli in assemblea.

Un socio non può in ogni caso rappresentare per delega più di cinque consorziati.

La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, firmato dal consorziato stesso, anche in calce all'avviso di convocazione, e deve essere rimessa al presidente dell'assemblea prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea.

Il socio portatore di una quota di conferimento superiore alla quota minima, prevista dal presente statuto, ha diritto ad un voto per ogni quota minima posseduta.

Art. 14° - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona scelta tra i consorziati intervenuti.

Il presidente dell'assemblea designa un segretario anche non socio e, occorrendo, due scrutatori.

Art. 15° - MAGGIORANZE

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle quote di conferimento degli intervenuti.

Per i punti indicati dalle lettere e), f), g) dell'art. 11 del presente statuto è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle quote di conferimento del fondo consortile.

Delle delibere d'assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti da notaio proposto dal presidente medesimo.

Art. 16° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea, composto da un numero di membri variabile da cinque a undici.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio, se non vi ha provveduto direttamente l'assemblea, nomina il presidente e, occorrendo, un vicepresidente; può anche conferire determinati incarichi a uno o più dei suoi componenti.

Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più membri del consiglio gli altri provvedono alla cooptazione.

I consiglieri cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 17° - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno un terzo dei consiglieri o dal revisore.

La convocazione è fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Essa dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o per fax o per posta elettronica da inviare almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione a ciascun consigliere e al revisore.

Il consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i componenti e vi assista il revisore.

Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Sono valide le delibere votate con il consenso della maggioranza dei presenti.

Art. 18° - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, senza alcuna eccezione, e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del consorzio che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.

E inoltre il consiglio:

- a) provvede alla gestione economica e finanziaria del consorzio e redige la bozza di bilancio;
- b) nomina ad ogni sua rinnovazione, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente se non già nominati dall'assemblea;
- c) nomina ad ogni sua rinnovazione, se ritenuto opportuno, il tesoriere, che può anche essere scelto tra i suoi componenti, e ne fissa il rimborso spese;
- d) determina l'ammontare delle quote associative a carico dei consorziati e i diritti di ammissione per i nuovi soci;
- e) delibera l'ammissione e l'esclusione dei consorziati;
- f) adotta provvedimenti disciplinari per violazione degli obblighi statutari da parte dei consorziati;

- g) provvede ad assumere e licenziare il personale del consorzio deliberandone gli organici e le retribuzioni; nomina commissioni per particolari scopi e lavori;
- h) delibera su eventuali azioni da intraprendere davanti a qualsivoglia Autorità;
- i) nomina eventualmente un direttore fissandone le mansioni e la retribuzione;
- l) predispone il regolamento di applicazione delle norme contenute nel presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
- m) delibera sulle azioni giudiziarie attive e passive;
- n) delibera di acquistare e vendere immobili, di operare con Banche o altri Istituti di Credito, anche chiedendo fidi e rilasciando fideiussioni; delibera di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi operativi dell'organo amministrativo e di quello di controllo;
- o) nomina, se ritenuto opportuno, un comitato tecnico-scientifico, anche al di fuori dei suoi membri, fissandone il rimborso spese ed eventuali compensi;
- p) stipula contratti e convenzioni per l'attuazione dei programmi deliberati.

Il Consiglio può comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte dei compiti sopra elencati al presidente, al vicepresidente, ad uno o più consiglieri, al tesoriere e al direttore quando nominati.

Art. 19° - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio ad ogni sua rinnovazione elegge tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto già l'assemblea, un presidente e, all'occorrenza, un vicepresidente.

Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni compreso l'uso della firma sociale.

Art. 20° - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL CONSORZIO E FIRME

La rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente e, in sua assenza o impedimento, disgiuntamente al vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione può anche delegare, con apposita delibera, l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni ritenute opportune ad uno o più consiglieri ovvero al direttore e al tesoriere, quando nominati, tanto congiuntamente che separatamente, e può, per l'esecuzione delle sue delibere, affidare speciali incarichi ai propri componenti o anche a terzi.

Art. 21° - REVISORE DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile del Consorzio è affidato ad un revisore nominato e funzionante ai sensi di legge.

Art. 22° - TESORIERE

Qualora si ritenesse di effettuare la nomina, il tesoriere viene scelto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, tra i soci o anche tra terzi.

Il tesoriere collabora con il presidente del consiglio nella gestione economica e finanziaria del consorzio, oltre che per i rapporti con l'esterno, e si incarica della corretta applicazione delle delibere consiliari.

Per questa attività può essere previsto un rimborso spese che sarà fissato dal consiglio.

Art. 23° - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I consiglieri devono redigere la bozza del bilancio d'esercizio, avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 2423 del Codice Civile, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e il deposito entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari circostanze lo giustificano, previa delibera del consiglio di amministrazione, l'assemblea che deve approvare il bilancio può essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e il consorzio, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale di Bergamo.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Art. 25° - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità di liquidazione saranno stabilite dall'assemblea osservate le disposizioni di legge.

L'eventuale parte residuale del patrimonio del consorzio sarà suddivisa tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento.

Art. 26° - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si intendono implicitamente richiamate le disposizioni di legge in materia di consorzi volontari.